

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Eugenio Curatola, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. omissis del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2011, posta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26 maggio 2016, vertente

TRA

FIDEIUSSORI E SOCIETA' UTILIZZATRICE

- attori -

E

BANCA PROCURATRICE DI SOCIETA' DI LEASING

- convenuta -

SOCIETA' DI ASSICURAZIONE A;
SOCIETA' DI ASSICURAZIONE B

- chiamate in causa -

SOCIETA' DI ASSICURAZIONE C

- chiamata in causa -

OGGETTO: leasing finanziario

CONCLUSIONI

All'udienza del 26 maggio 2016 le parti precisavano le rispettive conclusioni come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 - Con atto di citazione ritualmente notificato la "P. & O. S.r.l.", Durante Giuseppe e Catalano Maria Eufemia proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti dal Tribunale di Roma il 18.6.2011 (n.12537/11) e a favore della SOCIETA' DI LEASING per il pagamento dell'importo di € 417.638,43, oltre interessi e spese di procedura.

In particolare, gli opposenti eccepivano l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma e, nel merito, deducevano che:

a) il credito vantato dalla SOCIETA' DI LEASING traeva origine dal contratto di leasing n. omissis avente ad oggetto l'acquisto di vari veicoli (autobetoniera, autocaricante, pompa per calcestruzzo Cifa, autocarro usato Iveco);

b) i predetti mezzi, però, erano stati oggetto di un furto avvenuto il 4.1.2008 ed avevano una copertura assicurativa accesa dalla "SOCIETA' DI LEASING" presso la "SOCIETA' DI ASSICURAZIONE C" e una copertura assicurativa accesa dalla SOCIETA' UTILIZZATRICE presso la "SOCIETA' DI ASSICURAZIONE A e la SOCIETA' DI ASSICURAZIONE B (società delle quali era necessaria la chiamata in giudizio);

c) la fideiussione rilasciata da FIDEIUSSORI era inefficace in riferimento agli artt. 1957 e 1944 c.c.

Costituitasi in giudizio, la società opposta contestava in fatto e in diritto la domanda proposta nei suoi confronti.

In particolare, la SOCIETA' DI LEASING deduceva che:

- a) la competenza territoriale era stata oggetto di specifica pattuizione (art.26 Condizioni Generali di Contratto);
- b) gli artt.17 e 23 delle Condizioni Generali di Contratto prevedevano le obbligazioni nascenti in caso di furto dei beni oggetto dei contratti di leasing (risoluzione del rapporto, pagamento dei canoni non ancora scaduti, eventuale retrocessione dei risarcimenti già liquidati o surrogazione in ogni diritto e azione relativa);
- c) allo stato, la SOCIETA' DI LEASING non aveva ricevuto indennizzi e/o risarcimenti da parte delle società assicuratrici;
- d) i fideiussori avevano rilasciato una garanzia a prima richiesta (atto autonomo di garanzia).

Autorizzata la chiamata in causa delle società assicuratrici (società che si costituivano in giudizio), con ordinanza del 14 maggio 2013 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

2 – L'opposizione proposta da FIDEIUSSORI E SOCIETA' UTILIZZATRICE non appare fondata per le seguenti considerazioni.

A) La competenza del Tribunale di Roma discende dalla specifica pattuizione contrattuale e dalla sottoscrizione della relativa clausola ai sensi degli artt.1341 e 1342 c.c.;

B) Il credito vantato dalla SOCIETA' DI LEASING trova fondamento nel contratto di locazione finanziaria e, in particolare, nel disposto di cui agli artt.17 e 23 delle Condizioni Generali di contratto ("nella ipotesi di furto, o comunque di perdita dei beni, l'utilizzatore dovrà immediatamente corrispondere al Concedente, con valuta pari a quella della data in cui si sarà verificato l'evento e quindi sarà stato risolto il contratto, l'indennizzo di cui alla successiva clausola 23; in caso di ritardo, si applicheranno gli interessi convenzionali di mora di cui alla precedente clausola 11. Una volta che l'utilizzatore avrà integralmente corrisposto l'indennizzo di cui sopra con i relativi accessori, il Concedente provvederà a retrocedergli i risarcimenti tutti già liquidati dalle compagnie assicuratrici ovvero, qualora tali risarcimenti non fossero ancora stati corrisposti, a surrogarlo in ogni diritto ed azione relativa").

In tema di leasing, peraltro, la clausola contrattuale che pone a carico dell'utilizzatore il rischio per la perdita del bene oggetto del contratto non ha carattere vessatorio, poiché essa si limita a regolare la responsabilità per la perdita del bene in conformità della disciplina legale desumibile - in via analogica - dall'art.1523 c.c., sulla vendita a rate con riserva della proprietà (Cass. n. 6369/2002, cit.). Sotto l'indicato profilo, dunque, non è prospettabile alcuna violazione di legge, tanto più che le clausole in oggetto sono state accettate e sottoscritte ai sensi degli artt.1341 e 1342 c.c.

L'inadempimento della SOCIETA' UTILIZZATRICE all'obbligo di corresponsione dei canoni risulta indiscutibile e, pertanto, deve essere ritenuta legittima la richiesta avanzata con il ricorso monitorio per cui è causa.

C) Per quanto attiene alla domanda proposta nei confronti delle società assicuratrici, va in primo luogo rilevato il difetto di legittimazione delle parti attrici, non avendo queste ultime azione diretta nei confronti della società assicuratrice.

Peraltro, va anche rilevata l'inesigibilità dell'indennizzo da parte dell'utilizzatore dei beni oggetto di furto, ai sensi dell'art. 17 punto IV delle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria, dal momento che la surrogazione di quest'ultimo nella posizione del concedente è subordinata all'integrale corresponsione, in favore del locatore, dell'indennizzo di cui al punto III del medesimo articolo, condizione quest'ultima non ancora verificatasi nel caso di specie.

Le società assicuratrici hanno affermato di non aver mai corrisposto indennizzi in seguito al furto dei beni oggetto dei contratti di leasing.

In particolare la SOCIETA' DI ASSICURAZIONE B ha dedotto la pendenza di un procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Verona, promosso nei confronti di più soggetti, fra i quali FIDEIUSSORE, per i reati di cui agli artt. 110 e 367 c.p., per aver falsamente affermato di aver subito il furto di veicoli oggetto di numerosi contratti di leasing, tra cui il rapporto n. omissis.

D) Per quanto attiene alla posizione dei fideiussori, basta rilevare che nel contratto gli stessi si sono impegnati al pagamento "a semplice richiesta scritta ed anche in caso di opposizione da parte del Cliente"; inoltre, la Banca è stata espressamente esonerata dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art.1957 c.c. e i fideiussori hanno rinunciato ad avvalersi della facoltà di opporre le eccezioni di cui all'articolo 1945 c.c., della liberazione di cui all'art.1955 c.c. e al beneficio della preventiva escussione del cliente.

Per tutte le ragioni sopra esposte, l'opposizione proposta da FIDEIUSSORI E SOCIETA' UTILIZZATRICE deve essere necessariamente respinta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da FIDEIUSSORI E SOCIETA' UTILIZZATRICE, nei confronti della SOCIETA' DI LEASING nonché sulla domanda proposta nei confronti della "SOCIETA' DI ASSICURAZIONE A. e della SOCIETA' DI ASSICURAZIONE B, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

- 1) rigetta l'opposizione proposta da FIDEIUSSORI E SOCIETA' UTILIZZATRICE avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma a favore della SOCIETA' DI LEASING il 16.6.2011 (n.12537/11);
- 2) rigetta la domanda proposta nei confronti delle società chiamate in causa;
- 3) condanna FIDEIUSSORI E SOCIETA' UTILIZZATRICE, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla SOCIETA' DI LEASING, spese che si liquidano in € 18.000,00= per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e contributi come per legge;
- 4) condanna FIDEIUSSORI E SOCIETA' UTILIZZATRICE, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle società chiamate in causa, spese che si liquidano, per ciascuna delle predette società, in € 10.000,00= per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e contributi come per legge.

Roma, 19 dicembre 2016

IL GIUDICE
(Eugenio Curatola)

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*